

Indice

Allegato II	Regole d'origine	3
Sezione 1	Disposizioni generali	3
Articolo I	Definizioni	3
Sezione 2	«Prodotti originari»	4
Articolo II	Prodotti originari	4
Articolo III	Prodotti interamente ottenuti	4
Articolo IV	Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati	5
Articolo V	Cumulo	5
Articolo VI	Tolleranze	6
Articolo VII	Lavorazioni o trasformazioni insufficienti	6
Articolo VIII	Unità di riferimento	7
Articolo IX	Prodotto non assemblato o smontato	7
Articolo X	Accessori, pezzi di ricambio e utensili	7
Articolo XI	Elementi neutri	8
Articolo XII	Separazione contabile	8
Sezione 3	Requisiti territoriali	8
Articolo XIII	Principio della territorialità	8
Articolo XIV	Trasporto diretto	8
Sezione 4	Certifica dell'origine	9
Articolo XV	Prova dell'origine	9
Articolo XVI	Certificato dell'origine	9
Articolo XVII	Certificati d'origine allestiti a posteriori	10
Articolo XVIII	Rilascio di un duplicato del certificato d'origine	10
Articolo XIX	Dichiarazione dell'origine	10
Articolo XX	Validità delle prove d'origine	11
Articolo XXI	Domanda di trattamento preferenziale	11
Articolo XXII	Documenti giustificativi	12
Articolo XXIII	Custodia dei documenti e dei dati	12
Sezione 5	Metodi di cooperazione amministrativa	12
Articolo XXIV	Notifiche	13
Articolo XXV	Controllo delle prove dell'origine	13
Articolo XXVI	Riservatezza	14
Articolo XXVII	Sanzioni e misure contro atti fraudolenti	14
Articolo XXVIII	Note esplicative	14
Articolo XXIX	Diversi	14

Sezione 6	Disposizioni finali	14
Articolo XXX	Sottocomitato per le regole d'origine, le procedure doganali e la semplificazione degli scambi.....	14
Articolo XXXI	Disposizioni transitorie per i prodotti in transito o in deposito doganale.....	15
Appendice 1 all' Allegato II		16
Appendice 2 all' Allegato II		16
Modello del certificato di circolazione delle merci EUR.1 e della domanda per il rilascio di tale certificato		16
Modello del certificato d'origine del Giappone		16
Appendice 3 all' Allegato II		16
Testo della dichiarazione su fattura.....		16

Traduzione ¹

Allegato II Regole d'origine

Giusta il capitolo 2

Sezione 1 Disposizioni generali

Articolo I Definizioni

Ai fini del presente allegato, si intende per:

- a) "capitolo", "voce" e "sottovoce" del Sistema armonizzato (SA), il capitolo (le prime 2 voci della voce di tariffa), la voce (le prime 4 cifre della voce di tariffa) risp. la sottovoce di tariffa (le prime 6 cifre della voce di tariffa) utilizzati nella nomenclatura del SA;
- b) "l'autorità governativa competente" è l'autorità che, conformemente alla legislazione di ogni Parte contraente, è responsabile per il rilascio di un certificato d'origine, per designare le istanze e gli organi competenti, per accordare le autorizzazioni d'esportatore autorizzato conformemente all'articolo XIX del presente allegato e per la verifica delle prove dell'origine, conformemente all'articolo XXV di questo allegato. Per il Giappone, l'autorità competente è rappresentata dal Ministero dell'economia, del commercio e dell'industria e per la Svizzera dall'Amministrazione federale delle dogane;
- c) "autorità doganale" l'autorità che, secondo la legislazione di ogni Parte contraente o Parte non contraente, è responsabile della gestione e dell'esecuzione della legislazione doganale della Parte contraente o non contraente. In Giappone tale autorità è rappresentata dal Ministero dell'economia, del commercio e dell'industria e per la Svizzera dall'Amministrazione federale delle dogane;
- d) "esportatore" designa una persona che risiede nel territorio doganale di una Parte esportatrice, che esporta prodotti dal territorio doganale della Parte contraente;
- e) "prezzo franco fabbrica" il prezzo della merce, alla partenza dalla fabbrica, pagato al produttore che risiede sul territorio doganale di una Parte contraente, e nell'impresa in cui si è effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che il prezzo comprenda il valore di tutte le materie utilizzate, la retribuzione e gli altri costi, come pure il guadagno, dopo deduzione di tutte le imposte interne che sono rimborsate o ripagate al momento dell'esportazione del prodotto finito;
- f) "nave-fabbrica della parte contraente" o "navi della Parte contraente" significa navi-fabbrica o navi:
 - i) che sono registrate nel territorio doganale della Parte contraente;
 - ii) che battono bandiera della Parte contraente;
 - iii) che appartengono in una misura minima del 50% a cittadini della Parte contraente o a persone giuridiche la cui sede principale è situata nel territorio doganale di una delle Parti contraenti, e fra i cui rappresentanti, il presidente del consiglio d'amministrazione e la maggioranza dei membri di tale consiglio detengono almeno il 50% del capitale;
 - iv) il cui capitano e gli ufficiali sono tutto cittadini delle Parti contraenti; e
 - v) il cui equipaggio si compone di almeno 75% di cittadini delle Parti contraenti;
- g) "principi contabili generalmente riconosciuti", il consenso riconosciuto o le regole tipo obbligatorie secondo le quali, dopo un certo tempo nel territorio doganale di una Parte contraente, le risorse economiche e le obbligazioni devono essere registrati come attivi o passivi, i movimenti negli attivi e passivi devono essere registrati, gli attivi e i passivi nonché la loro evoluzione devono essere misurati, le informazioni dovrebbero essere divulgate e in che modo dovrebbero lo dovrebbero essere, e quali stati finanziari devono essere preparati. Queste norme possono essere le grandi linee delle regolamentazioni generali d'applicazione o di pratiche e procedure dettagliate;

¹ Traduzione dal testo originale inglese

- h) "importatore" una persona che importa prodotti nel territorio doganale della parte d'importazione;
- i) "materiale" ogni prodotto utilizzato nella fabbricazione di un altro prodotto;
- j) "materiale non originario" qualsiasi prodotto o materiale che non è considerato come prodotto originario ai sensi del presente allegato;
- k) "trattamento tariffale preferenziale" l'aliquota doganale applicabile ai prodotti originari di una Parte contraente conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 15; e
- l) "fabbricazione" il metodo di ottenimento dei prodotti, compresi la produzione, l'assemblaggio, la trasformazione, l'allevamento, la coltura, l'allevamento di animali, la gestione mineraria, l'estrazione, la pesca, la caccia tramite trappole, la raccolta, la caccia e la cattura.

Sezione 2 «Prodotti originari»

Articolo II Prodotti originari

Ai fini del presente Accordo, si considerano prodotti originari di una Parte contraente:

- a) i prodotti interamente ottenuti sul territorio doganale di una Parte contraente ai sensi dell'articolo III di questo allegato;
- b) i prodotti ottenuti sul territorio doganale di una Parte contraente in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto sul territorio doganale di una Parte contraente di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo IV; o
- c) i prodotti che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sul territorio doganale di una Parte contraente esclusivamente per mezzo di materiali originari ai sensi del presente allegato.

Articolo III Prodotti interamente ottenuti

Si considerano «interamente ottenuti» in una Parte contraente:

- a) gli animali vivi, ivi nati e allevati sul territorio doganale della Parte contraente; i prodotti minerali estratti dal proprio suolo o dal proprio fondo marino;
- b) gli animali cacciati, presi in trappole, pescati, raccolti o catturati sul territorio doganale della Parte contraente;
- c) i prodotti che provengono da animali vivi allevati sul territorio doganale della Parte contraente;
- d) e piante o i prodotti del regno vegetale raccolti sul territorio doganale della Parte contraente;
- e) i prodotti minerali o le altre sostanze di origine naturale estratti, non compresi nei capoversi a) a d);
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali delle Parti contraenti, con le loro navi;
- g) i prodotti ottenuti esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f) a bordo di navi officina delle Parti contraenti;
- h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle acque territoriali della Parte, purché quest'ultima abbia il diritto esclusivo per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo giusta le disposizioni della Convenzione marittima delle Nazioni Unite, conclusa a Montego Bay il 10 dicembre 1982;
- i) gli articoli raccolti sul territorio della Parte contraente, che non possono più essere utilizzati né recuperati né riparati per i loro scopi originari e che possono essere smaltiti o servire esclusivamente per il recupero di pezzi o di materie prime;
- j) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere effettuate o derivanti sul territorio della Parte contraente dal normale utilizzo, che possono essere smaltiti o utilizzati per il recupero di materie prime;
- k) le parti e le materie prime ottenute sul territorio della Parte contraente che non possono più essere utilizzate né recuperate né riparate per i loro scopi originari; e
- l) le merci ottenute sul territorio della Parte contraente esclusivamente da prodotti giusta i capoversi a) a k).

Articolo IV Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai sensi dell'articolo II capoverso b) di questo allegato, i prodotti che sono stati ottenuti impiegando materiali non originari, si considerano prodotti originari di una Parte contraente, sempreché.
 - a) il valore dei materiali non originari, utilizzati per la fabbricazione del prodotto non sia superiore al 60 % del prezzo franco-fabbrica del prodotto;
oppure
 - b) tutti i materiali non originari utilizzati per la fabbricazione del prodotto hanno subito un cambiamento della classificazione tariffale concernente le prime quattro cifre della voce doganale del SA nel territorio doganale della Parte contraente;
2. In deroga al paragrafo 1, un prodotto la cui voce del SA è menzionata nell'Allegato 1 di questo allegato, è giudicato come prodotto originario di una Parte, sempreché le regole specifiche al prodotto stesso in esso contenute siano adempite.
3. Ai fini dei capoversi 1 e 2 le lavorazioni o trasformazioni giusta l'articolo VII di questo allegato non sono giudicate sufficienti.
4. Ai fini dei capoversi 1 e 2 il valore dei materiali non originari utilizzati per la fabbricazione del prodotto sul territorio doganale di una Parte contraente:
 - a) dev'essere determinato secondo la Convenzione sul valore in dogana e comprende trasporto, assicurazione ed eventualmente i costi per l'imballaggio nonché tutti gli altri costi inerenti al trasporto dei materiali non originari al luogo d'entrata nel territorio doganale della Parte contraente nel quale risiede il fabbricante di un prodotto;
oppure
 - b) se questo valore è sconosciuto e non può essere constatato, il primo prezzo constatato sul territorio doganale della Parte contraente pagato per i materiali non originari, senza tener conto di tutti i costi concernenti il trasporto a partire dal deposito del fornitore al domicilio del fabbricante, come trasporto, assicurazione e costi per l'imballaggio nonché altri oneri emergenti conosciuti e constatati in questo territorio doganale.
5. Ai fini del paragrafo 4, lett. a), la Convenzione sul valore in dogana per l'accertamento del valore dei materiali non originari dev'essere applicata per analogia all'acquisto di materiali non originari provenienti dall'interno del Paese.
6. Per il calcolo del valore dei materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti, valutando se il prodotto si qualifica come prodotto originario di una Parte contraente, il valore dei materiali non originari del prodotto non contiene il valore dei materiali non originari utilizzati per la fabbricazione di materiali originari.
7. Ai fini dei capoversi 1 e 2 i passi da compiere nella fabbricazione, da uno o più fabbricante nel territorio doganale di una parte contraente, possono essere presi in considerazione.
8. Ai fini di questo articolo fa stato quella versione del SA, sulla quale si basano le regole contenute nell'Allegato 1 a questo allegato.

Articolo V Cumulo

1. In deroga all'articolo II di quest'appendice un prodotto originario di una Parte contraente utilizzato come materiale per la fabbricazione di un prodotto nel territorio doganale dell'altra Parte contraente viene giudicato come prodotto originario dell'altra Parte contraente.
2. I prodotti originari di una Parte contraente che dal territorio doganale di una Parte contraente nel territorio doganale dell'altra Parte contraente, mantengono il loro carattere originario, sempreché:
 - a) tali prodotti originari sono esportati allo stesso stato come quando furono importati nel territorio doganale della Parte contraente esportatrice;
oppure
 - b) tali prodotti originari non abbiano subito alcuna lavorazione o trasformazione sul territorio doganale della Parte contraente esportatrice al di fuori di quelle previste all'articolo VII di questo allegato.

Articolo VI Tolleranze

1. Se non previsto nell'Allegato 1 di questo allegato, un prodotto per la cui fabbricazione sono stati utilizzati materiali non originari che non hanno subito la necessaria modifica della voce di tariffa, è da giudicare come prodotto originario di una Parte contraente, sempreché:
 - a) per un prodotto dei capitoli 1 a 24 del SA il valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella sua fabbricazione, che non hanno subito una modifica della voce di tariffa, non superi il 7 % del prezzo franco-fabbrica;
 - b) per un prodotto dei capitoli 25 a 49 o 64 a 97 del SA il valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella sua fabbricazione, che non hanno subito una modifica della voce di tariffa, non superi il 10 % del prezzo franco-fabbrica;
 - c) per un prodotto dei capitoli 50 a 63 del SA il peso di tutti i materiali non originari utilizzati nella sua fabbricazione, che non hanno subito una modifica della voce di tariffa, non superi il 7 % del peso totale del prodotto; esempreché il prodotto adempia tutte le altre regole applicabili di questo allegato per l'ottenimento del carattere originario, compreso l'articolo VII di questo allegato.
2. Il valore dei materiali non originari menzionati al paragrafo 1 deve tuttavia essere preso in considerazione per il calcolo sul valore dei materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto.

Articolo VII Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Non considerando se i requisiti dell'articolo IV, paragrafi 1 e 2, siano adempiti o meno, le seguenti lavorazioni o trasformazioni sono da considerare insufficienti per conferire il carattere originario:
 - a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio, come l'essiccamento, il congelamento, la conservazione in salamoia;
 - b) la scomposizione e l'assemblaggio di imballaggi;
 - c) il lavaggio, la pulitura e la rimozione di polvere, ossido, pittura o altri rivestimenti;
 - d) le semplici operazioni di pittura e levigazione;
 - e) l'affilatura, le semplici operazioni di molatura o di taglio;
 - f) il vaglio, la cernita, l'assortimento, la classificazione o la campionatura (ivi inclusa la composizione di set);
 - g) le semplici operazioni di riempimento in bottiglie, lattine, matracci, borse, casse o scatole, il fissaggio a supporti di cartone e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
 - h) assemblaggio di parti e componenti classificati come un prodotto conformemente alla Regola generale 2 a) per l'interpretazione del SA;
 - i) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, diciture o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
 - j) la semplice miscela di merci anche di specie diverse;
 - k) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un prodotto completo, la scomposizione di un prodotto nelle sue singole parti;
 - l) la stiratura e la pressatura di tessuti;
 - m) la sbramatura, la pilatura, la sbiancatura parziale o totale, la brillatura di granaglie e riso;
 - n) i procedimenti per la colorazione e formatura dello zucchero; la pelatura, lo snocciolamento e la sgusciatura di frutti, noci e ortaggi;
 - o) la macellazione di animali;
 - p) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere a) a p).
2. Ai sensi del capoverso 1 si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite sul prodotto nel territorio doganale di in una Parte contraente.
3. Ai sensi di questo articolo:
 - a) una manipolazione è considerata "semplice" allorché non sono necessarie né tecniche speciali né macchine, apparecchi o equipaggiamenti appositamente costruiti o installati;
 - b) si considera una "semplice miscela" un processo di mescolanza per il quale non sono necessarie né tecniche speciali né macchine, apparecchi o equipaggiamenti appositamente costruiti o installati. Tuttavia una semplice miscela non include alcuna reazione chimica. La reazione chi-

- mica rappresenta un processo, incluso un processo biochimico, che tramite la rifrazione delle bande intermolecolari e la forma di nuove bande intermolecolari oppure la modifica dell'ordine spaziale degli atomi in una molecola, ha come risultato una molecola con una nuova struttura; e
- c) si considera un "semplice assemblaggio" un processo di assiemaggio di parti di articoli in cui non sono necessarie né tecniche speciali né macchine, apparecchi o equipaggiamenti appositamente costruiti o installati. Questo processo non include i test o le ispezioni.

Articolo VIII Unità di riferimento

1. L'unità di riferimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato è il prodotto specifico adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del Sistema armonizzato. Ne consegue che:
 - a) quando un prodotto composto di un gruppo o di un insieme di articoli è classificato, secondo il Sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità di riferimento; e
 - b) quando un invio consiste in vari prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del Sistema armonizzato, per determinare se si tratta di un prodotto originario di una Parte contraente, ogni prodotto va considerato singolarmente.
2. In relazione ai materiali d'imballaggio e ai recipienti, impiegati per la vendita al dettaglio di un prodotto:
 - a) per determinare se tutti i materiali non originari utilizzati per la fabbricazione del prodotto hanno compiuto la necessaria modifica della voce di tariffa oppure hanno subito una fabbricazione risp. lavorazione o trasformazione speciale giusta l'Allegato 1 a questo allegato, i materiali per l'imballaggio e i recipienti per la vendita al dettaglio che sono classificati con il prodotto giusta la Regola generale 5 per l'interpretazione del SA non devono essere presi in considerazione; e
 - b) per il calcolo del valore dei materiali non originari utilizzati per la fabbricazione del prodotto, l'imballaggio, nonché i recipienti utilizzati per la vendita al dettaglio, sono da considerare come materiali di questo prodotto.
3. I materiali per l'imballaggio e i recipienti per il trasporto, aventi scopo protettivo per un prodotto durante il suo trasferimento, non devono essere presi in considerazione per determinare se si tratta di un prodotto originario di una Parte contraente o meno.

Articolo IX Prodotto non assemblato o smontato

1. Se un prodotto che adempie le condizioni delle concernenti disposizioni giusta gli artt. II e VIII di questo allegato non viene assemblato o smontato ma classificato secondo la Regola generale 2 a) per l'interpretazione del SA come prodotto montato e importato nel territorio doganale di una Parte contraente proveniente dal territorio doganale dell'altra Parte contraente, è da giudicare come prodotto originario dell'altra Parte contraente.
2. Un prodotto assemblato, che è stato classificato sul territorio di una Parte contraente come prodotto assemblato giusta le Regole generali 2 a) per l'interpretazione del SA, costituito da materiali non assemblati o smontati che sono stati importati nel territorio doganale della Parte contraente, è da considerarsi prodotto originario della Parte contraente se adempie le condizioni degli artt. II e VIII di questo allegato e se ognuno dei materiali non originari, fra i materiali non assemblati o smontati, non è stato importato separatamente e non assemblato o smontato nel territorio doganale della Parte contraente.

Articolo X Accessori, pezzi di ricambio e utensili

1. Onde determinare se tutti i materiali non originari utilizzati per la fabbricazione di un prodotto hanno subito il cambiamento applicabile della voce di tariffa oppure una fabbricazione risp. lavorazione o trasformazione specifica come citato nell'Allegato 1 a questo allegato, gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili formanti degli accessori standard, dei pezzi di ricambio standard e degli utensili standard, non devono essere presi in considerazione, sempreché:
 - a) gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili non vengano presi in conto separatamente dal prodotto, indipendentemente se menzionati o meno sulla fattura; e
 - b) il numero e il valore degli accessori, dei pezzi di ricambio e degli utensili per il prodotto sia corrente.

2. Per il calcolo del valore dei materiali non originari impiegati per la fabbricazione del prodotto sono da prendere in considerazione, come materiali per il prodotto, gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili.

Articolo XI Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario di una Parte contraente, non occorre determinare l'origine dei seguenti prodotti, eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine, utensili, filiere e forme; e
- d) ogni altra merce che non entra, né è destinata a entrare nella composizione finale del prodotto.

Articolo XII Separazione contabile

1. Dove materiali originari e non originari identici e intercambiabili sono utilizzati nella fabbricazione di un altro prodotto, devono essere immagazzinati fisicamente separatamente.
2. Ai sensi di questo articolo, per "materiali identici e intercambiabili" si intendono i prodotti originari di una Parte contraente impiegati come materiali e i prodotti non originari di uguale foggia e qualità aventi le medesime proprietà tecniche e fisiche e che nel prodotto finito non possono essere distinti in base a un contrassegno o simili.
3. Se, per la fabbricazione di un prodotto, il magazzinaggio separato di prodotti originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà di natura tecnica per il fabbricante, è possibile gestire tali scorte secondo il metodo della cosiddetta «separazione contabile».
4. Detto metodo è registrato, applicato e mantenuto conformemente ai principi contabili generalmente accettati applicabili nel territorio doganale della Parte contraente nella quale il prodotto è fabbricato. Questo metodo deve
 - a) permettere di differenziare chiaramente i prodotti originari con quelli non originari che vengono acquistati o immagazzinati; e
 - b) garantire che il numero dei prodotti considerati come originari di una Parte sia il medesimo di quello che sarebbe stato constatato se dei prodotti originari e non originari identici e intercambiabili utilizzati come materiali erano stati separati fisicamente.
5. Una Parte contraente può chiedere che l'applicazione del metodo di gestione delle scorte contemplato nel presente articolo sia sottoposta ad autorizzazione.

Sezione 3 Requisiti territoriali

Articolo XIII Principio della territorialità

1. Fatte salve le esigenze menzionate nel paragrafo 1 dell'art. V del presente allegato, le condizioni menzionate nella Sezione 2 per l'ottenimento del carattere originario di una Parte devono essere riempite ininterrottamente sul territorio doganale di una Parte contraente.
2. Se i prodotti originari di una Parte contraente esportati dal territorio doganale di una Parte contraente verso un Paese terzo e poi reimportati nel territorio doganale della Parte contraente, devono essere considerati come non originari a meno che si possa comprovare all'autorità di governo competente della Parte contraente che:
 - a) le merci reimportate sono le medesime merci che erano state esportate; e
 - b) esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, se non a quella della divisione dell'invio, lo scarico e il ricarico o qualsiasi altra operazione necessaria per conservarle in buono stato durante la loro permanenza fuori dal territorio doganale della Parte contraente.

Articolo XIV Trasporto diretto

1. Un prodotto originario di una Parte contraente adempie le condizioni del trasporto diretto allorquando

- a) è trasportato direttamente dal territorio doganale della Parte contraente d'esportazione; o
 - b) è trasportato attraverso una o più Parti non contraenti a fini di transito o d'immagazzinaggio temporaneo in un deposito, sempreché il prodotto non subisca alcuna operazione, se non a quella della divisione dell'invio, lo scarico e il ricarico o qualsiasi altra operazione necessaria per conservarlo in buono stato.
2. Fatto salvo l'art. II del presente allegato, se un prodotto originario di una Parte contraente non adempie ai criteri previsti al paragrafo 1, non dev'essere considerato come prodotto originario della Parte.

Sezione 4 Certifica dell'origine

Articolo XV Prova dell'origine

Ai fini del presente allegato, i seguenti documenti devono essere considerati come prove dell'origine

- a) un certificato d'origine giusta l'art. XVI del presente allegato; e
- b) una dichiarazione dell'origine giusta l'art. XIX del presente allegato.

Articolo XVI Certificato dell'origine

1. Un certificato d'origine è allestito dalle autorità di governo competenti della Parte contraente d'esportazione su domanda scritta dell'esportatore, oppure, su responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante legale.
2. Ai sensi del presente articolo, l'autorità di governo competente della Parte contraente d'esportazione può designare, rispettando le leggi e le regolamentazioni applicabili in questa Parte, altre autorità competenti nonché organi per l'allestimento di un certificato d'origine.
3. Ogni Parte contraente crea il suo modulo per il certificato dell'origine che dovrà corrispondere al modello previsto nell'appendice 2 di questo allegato. Il certificato d'origine dev'essere riempito in lingua inglese dall'esportatore o dal suo rappresentante legale conformemente alle leggi e regolamentazioni della Parte esportatrice.
4. La Parte contraente d'esportazione si assicura che l'esportatore che sollecita l'allestimento di un certificato d'origine per un prodotto, sia sempre pronto a presentare assieme alla domanda dell'autorità di governo competente della Parte d'esportazione o altre istanze abilitate che rilasciano il certificato d'origine, tutti i documenti necessari comprovanti che il prodotto possa essere considerato come un prodotto originario di una Parte contraente.
5. Se l'esportatore di un prodotto non è il suo fabbricante sul territorio doganale della Parte contraente d'esportazione, l'esportatore può domandare un certificato d'origine conformemente alle leggi e le regolamentazioni della Parte d'esportazione, basandosi su:
 - a) una dichiarazione rilasciata dall'esportatore all'autorità di governo competente della Parte d'esportazione o alle sue istanze abilitate, basandosi su informazioni fornite dal fabbricante del prodotto;
 - b) una dichiarazione rilasciata volontariamente dal fabbricante del prodotto direttamente all'autorità di governo della Parte contraente d'esportazione oppure ad un'istanza abilitata su domanda dell'esportatore; o
 - c) una dichiarazione rilasciata all'esportatore da un'altra persona, conformemente alle leggi e le regolamentazioni della Parte contraente d'esportazione.
6. Un certificato d'origine per un prodotto è rilasciato dall'autorità di governo competente della Parte contraente d'esportazione o dalle sue istanze abilitate, se il prodotto può essere considerato come un prodotto originario di una Parte contraente.
7. L'autorità governativa competente della Parte contraente d'esportazione o le sue istanze abilitate adottano tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti come prodotti di una Parte. Esse si assicurano pure che il modulo di cui al paragrafo 3 sia debitamente riempito. In particolare, controllano se lo spazio adibito alla descrizione dei prodotti è stato completato in maniera tale da escludere qualsiasi possibilità di aggiunta fraudolenta.

8. La parte contraente d'esportazione si assicura che l'esportatore per il quale un certificato d'origine è stato allestito per un prodotto o il fabbricante previsto al paragrafo 5 b), avvisi per iscritto e senza termine, l'autorità governativa competente della Parte contraente d'esportazione o le istanze autorizzate abilitate, quando un esportatore simile o fabbricante sa che il prodotto non adempie le condizioni d'origine della Parte contraente indicata sul certificato d'origine.
9. L'autorità di governo competente della Parte contraente d'esportazione o le sue istanze abilitate, che ricevono un avviso conformemente al paragrafo 8 o che apprendono, dopo il rilascio del certificato d'origine, che il prodotto non adempie le condizioni d'origine della Parte contraente indicata sul certificato d'origine, annullano il certificato d'origine ed annunciano rapidamente il suo annullamento all'esportatore per il quale il certificato d'origine è stato allestito e all'autorità doganale della Parte contraente d'importazione, esclusi i casi in cui il certificato d'origine è stato rinviato all'autorità governativa della Parte contraente d'esportazione o alle sue istanze abilitate senza essere stato utilizzato.

Articolo XVII Certificati d'origine allestiti a posteriori

1. Un certificato d'origine è rilasciato al momento dell'invio, salvo nei casi previsti al paragrafo 2.
2. Nei casi eccezionali in cui il certificato d'origine non è stato rilasciato al momento dell'invio, l'autorità governativa competente della Parte contraente d'esportazione o le istanze abilitate possono, su domanda dell'esportatore, rilasciare un certificato d'origine a posteriori conformemente al paragrafo 6 dell'articolo XVI al presente allegato. Questo certificato d'origine porta la menzione "ISSUED RETROSPECTIVELY" nella rubrica 7.

Articolo XVIII Rilascio di un duplicato del certificato d'origine

In caso di furto, di perdita o di distruzione di un certificato d'origine già allestito, prima della scadenza della sua validità, l'esportatore può chiedere all'autorità di governo competente della Parte contraente d'esportazione o alle istanze abilitate, il rilascio di un nuovo certificato d'origine, come duplicato del certificato d'origine originale, sulla base dei documenti in loro possesso. Il certificato d'origine rilasciato deve essere provvisto della menzione "DUPLICATE" nella rubrica 7. La data d'emissione del certificato d'origine originale dev'essere indicata nel nuovo certificato d'origine. Il nuovo certificato d'origine è valido durante la durata di validità del certificato d'origine originale.

Articolo XIX Dichiarazione dell'origine

1. Una dichiarazione d'origine di cui al paragrafo b) dell'articolo XV del presente allegato, non può essere allestita, ai sensi di questo articolo, che da un esportatore autorizzato come previsto al paragrafo 2.
2. L'autorità governativa competente di una Parte contraente può autorizzare un esportatore nel territorio doganale di questa Parte ad allestire una dichiarazione d'origine come esportatore autorizzato, a condizione che l'esportatore:
 - a) effettui spedizioni frequenti di prodotti originari di una Parte contraente;
 - b) adempia le condizioni menzionate nelle leggi e nelle regolamentazioni della Parte contraente d'esportazione; e
 - c) consegna all'autorità governativa competente della Parte contraente d'esportazione un impegno scritto nel quale accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione d'origine, che lo identifica come se fosse stata firmata con la sua propria mano.
3. L'autorità governativa competente della Parte contraente d'esportazione attribuisce all'esportatore autorizzato un numero d'autorizzazione che deve figurare sulla dichiarazione d'origine. Quest'ultima non dev'essere firmata dall'esportatore autorizzato.
4. Una dichiarazione d'origine può essere allestita solo se il prodotto in questione può essere considerato originario di una Parte contraente.
5. Se l'esportatore autorizzato non è il fabbricante del prodotto sul territorio doganale della Parte contraente d'esportazione, una dichiarazione d'origine per il prodotto può essere allestita dall'esportatore autorizzato conformemente alle leggi e alle regolamentazioni della Parte contraente d'esportazione, sulla base di:
 - a) informazioni fornite dal fabbricante del prodotto all'esportatore autorizzato;

- b) una dichiarazione presentata dal fabbricante del prodotto all'esportatore autorizzato, attestante che il prodotto può essere considerato originario di una Parte contraente; o
 - c) una dichiarazione presentata all'esportatore autorizzato da un'altra persona, conformemente alle leggi e regolamentazioni applicabili nella Parte contraente d'esportazione.
6. Un esportatore autorizzato dev'essere pronto a presentare, in qualsiasi momento, su domanda dell'autorità governativa competente della Parte contraente d'esportazione, tutti i documenti necessari che stabiliscono che il prodotto per il quale la dichiarazione d'origine è stata allestita è originaria della Parte contraente indicata nella dichiarazione d'origine.
 7. Il testo della dichiarazione d'origine dev'essere conforme a quello menzionato nell'appendice 3 del presente allegato. Un esportatore autorizzato allestisce, conformemente alle leggi e regolamentazioni della Parte contraente d'esportazione, una dichiarazione d'origine dattilografata o apposta mediante timbro o stampata su una fattura, un bollettino di consegna o qualsiasi altro documento commerciale, che descrive il prodotto concernente con sufficientemente dettagli per identificarlo. Si considera che la dichiarazione d'origine è presentata in data di allestimento di tale documento commerciale.
 8. Una dichiarazione d'origine può essere allestita dall'esportatore autorizzato al momento dell'esportazione o dopo l'esportazione del prodotto.
 9. L'autorità di governo competente della Parte contraente d'esportazione può controllare l'utilizzo dell'autorizzazione d'esportatore autorizzato. L'autorità governativa competente della Parte contraente d'esportazione può revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Essa può farlo, in conformità con le leggi e regolamentazioni della Parte contraente d'esportazione, quando l'esportatore non riempie più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa un cattivo impiego dell'autorizzazione.
 10. Ogni Parte contraente fa sì che l'esportatore autorizzato che ha allestito la dichiarazione d'origine per un prodotto, con il permesso dell'autorità governativa competente, avvisi immediatamente per iscritto l'autorità governativa competente, se tale esportatore autorizzato apprende che il prodotto non soddisfa le condizioni di prodotto originario della Parte contraente indicata sulla dichiarazione d'origine.
 11. Se l'autorità governativa competente della Parte contraente d'esportazione riceve un avviso conformemente al paragrafo 10, informa subito l'autorità doganale della Parte contraente d'importazione.

Articolo XX Validità delle prove d'origine

1. Una prova d'origine è valida durante dodici mesi a partire dalla data di allestimento o rilascio, e dev'essere presentata entro questo stesso termine per una sola importazione all'autorità doganale della Parte contraente d'importazione.
2. Le prove dell'origine che sono presentate all'autorità doganale della Parte contraente d'importazione dopo il termine di validità di cui al paragrafo 1 possono essere accettate se l'inosservanza del termine è dovuta ad un caso di forza maggiore o ad altre circostanze eccezionali non imputabili all'esportatore o all'importatore.

Articolo XXI Domanda di trattamento preferenziale

1. La Parte contraente d'importazione accorda il trattamento tariffale preferenziale, conformemente al presente accordo, ad un prodotto originario della parte contraente d'importazione o d'esportazione, importato dal territorio doganale della Parte contraente d'esportazione, sulla base della prova d'origine presentata dall'importatore che richiede il trattamento tariffale preferenziale conformemente alla procedura applicabile sul territorio doganale della Parte contraente d'importazione.
2. Nonostante il paragrafo 1, la Parte contraente d'importazione può rinunciare ad esigere la presentazione di una prova dell'origine, conformemente alle sue leggi e regolamentazioni.
3. Se un prodotto originario di una Parte contraente è importato da una o più Parti non contraenti, la Parte contraente d'importazione può esigere che gli importatori che domandano il trattamento tariffale preferenziale per questo prodotto presentino:
 - a) una copia della polizza di carico di transito; o
 - b) un certificato o qualsiasi altra informazione fornita dalle autorità doganali di queste Parti non contraenti o da altre autorità competenti, che dimostrano che il prodotto non ha subito altre ma-

nipolazioni al di fuori della ripartizione dell'invio e lo scarico, il ricarico e qualsiasi altra operazione destinata a conservarlo in buono stato in queste Parti non contraenti.

4. L' autorità doganale della Parte contraente d'importazione può rifiutare il trattamento tariffale preferenziale ad un prodotto per il quale un importatore domanda un trattamento tariffale preferenziale se tale prodotto non è considerato come prodotto originario della Parte contraente d'importazione o d'esportazione, o se l'importatore omette di soddisfare le esigenze previste nel presente allegato.

Articolo XXII Documenti giustificativi

I documenti di cui al paragrafo 4 dell'articolo XVI ed al paragrafo 6 dell'articolo XIX del presente allegato, destinati a stabilire che il prodotto accompagnato da una prova d'origine può essere considerato come un prodotto originario di una Parte contraente, può in particolare presentarsi sotto le forme seguenti:

- a) per esempio, la prova diretta sui suoi documenti commerciali, delle operazioni effettuate dall'esportatore o il fornitore per ottenere i prodotti in questione;
- b) documenti comprovanti che le materie utilizzate nella fabbricazione del prodotto sono considerate come prodotti originari di una Parte contraente; questi documenti sono rilasciati o presentati sul territorio doganale di una Parte contraente nella quale questi documenti sono utilizzati conformemente alle sue leggi e regolamentazioni;
- c) documenti che stabiliscono la lavorazione o la trasformazione delle materie sul territorio doganale di una Parte contraente; questi documenti sono rilasciati o presentati sul territorio doganale di una Parte contraente nella quale questi documenti sono utilizzati, conformemente alle leggi e regolamentazioni in vigore; o
- d) prova dell' origine che stabilisce il carattere originario di una Parte contraente delle materie utilizzate per la produzione del prodotto; questa prova è rilasciata o presentata sul territorio doganale d' una Parte contraente.

Articolo XXIII Custodia dei documenti e dei dati

1. L'esportatore, al quale è stato rilasciato un certificato d'origine, deve conservare i documenti di cui al paragrafo 4 dell'articolo XVI del presente allegato, per almeno tre anni dopo la data d'allestimento del certificato d'origine.
2. L'esportatore autorizzato che ha allestito una dichiarazione d'origine conserva una copia del documento commerciale sul quale la dichiarazione d'origine è stata allestita nonché i documenti di cui al paragrafo 6 dell'articolo XIX al presente allegato, per almeno tre anni dopo la data d'allestimento del certificato d'origine.
3. Il fabbricante di un prodotto giusta il sottoparagrafo 5 b) dell'articolo XVI del presente allegato e la persona giusta il sottoparagrafo 5 c) dell'articolo XVI al presente allegato conservano i documenti relativi all'origine del prodotto per almeno tre anni dopo la data d'emissione del certificato d'origine o dopo la data alla quale la dichiarazione giusta il sottoparagrafo 5 c) dell'articolo XVI del presente allegato è stata data all'esportatore da una persona, come precisato nelle leggi e regolamentazioni della Parte contraente d'esportazione.
4. Il fabbricante di un prodotto giusta il sottoparagrafo 5 b) dell'articolo XIX al presente allegato, e la persona giusta il sottoparagrafo 5 c) dell'articolo XIX al presente allegato, conservano i documenti relativi a l'origine del prodotto per almeno tre anni o un periodo più lungo se ciò è indicato nelle leggi e regolamentazioni della Parte contraente d'esportazione, dopo la data nella quale la dichiarazione ripresa ai sottoparagrafi 5 b) o 5 c) dell'articolo XIX di questo allegato è stata data dal fabbricante o dalla persona all'esportatore autorizzato, come precisato nelle leggi e regolamentazioni della parte contraente d'esportazione.
5. L'autorità di governo competente della Parte contraente d'esportazione o le sue istanze abilitate che hanno rilasciato un certificato d'origine, devono conservare una registrazione di questo certificato d'origine per almeno tre anni dopo la data d'emissione del certificato d' origine.

Sezione 5 Metodi di cooperazione amministrativa

Articolo XXIV Notifiche

1. Ogni Parte contraente trasmette all'altra Parte:
 - a) il modulo del suo certificato d'origine;
 - b) le caratteristiche dei timbri utilizzati dalle autorità di governo competente o un'istanza abilitata per il rilascio dei certificati d'origine; e
 - c) un modello dei timbri previsti al paragrafo b).
2. Se l'autorità governativa competente della Parte contraente d'esportazione designa altre entità o organismi per effettuare il rilascio di certificati d'origine, la Parte contraente d'esportazione deve avvertire per iscritto l'altra Parte contraente o le sue istanze.
3. L'autorità governativa competente di una Parte contraente comunica all'altra Parte le informazioni che riguardano la composizione del numero d'autorizzazione per gli esportatori autorizzati, sempre che tale procedura sia stata instaurata dalla Parte contraente.

Articolo XXV Controllo delle prove dell'origine

1. Onde garantire la corretta applicazione del presente allegato, le Parti si prestano reciproca assistenza, mediante le loro rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità delle dichiarazioni d'origine e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti, conformemente all'accordo e alle loro leggi e regolamentazioni.
2. Su domanda delle autorità doganali della Parte contraente d'importazione, l'autorità governativa competente della Parte contraente d'esportazione procede ai controlli di cui al paragrafo 1.
3. Per motivi di controllo, l'autorità doganale della Parte contraente d'importazione rispedisce alle autorità di governo competenti della Parte contraente d'esportazione la dichiarazione d'origine o una copia di questo documento, indicando, se del caso, i motivi che giustificano l'inchiesta. Per completare l'informazione essa fornisce alle autorità di governo competenti della Parte contraente d'esportazione tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
4. Per motivi di controllo l'autorità di governo competente della Parte contraente d'esportazione, prende tutte le misure necessarie per riunire qualsiasi prova e procedere a tutti i controlli dei documenti o dei locali dell'esportatore, del fabbricante o della persona giusta gli artt. XVI e XIX del presente allegato nonché a qualsiasi altro controllo ritenuto opportuno.
5. L'autorità doganale della Parte contraente d'importazione può sospendere la concessione del trattamento tariffale preferenziale ai prodotti concernenti fino al conseguimento dei risultati della verifica. Tuttavia, non bisognerà attendere i risultati della verifica per liberare il prodotto, conformemente alle leggi e regolamentazioni in vigore, a meno che il prodotto sia sottoposto a misure amministrative specifiche.
6. L'autorità governativa competente della parte contraente d'esportazione informa, non appena possibile, l'autorità doganale della Parte contraente d'importazione sui risultati della verifica. I risultati segnalano chiaramente se la prova d'origine è autentica e se il prodotto in questione è considerato come un prodotto originario della Parte contraente indicata nella prova dell'origine.
7. Senza alcuna risposta dell'autorità governativa competente della parte contraente d'esportazione alla scadenza di un termine di 10 mesi dopo la data della domanda di controllo o qualsiasi altro termine o periodo convenuti dalle parti contraenti, o se la risposta non comporta informazioni sufficienti per determinare l'autenticità della prova d'origine interessata o la qualificazione del prodotto come un prodotto originario della Parte contraente indicata nella prova dell'origine, l'autorità doganale della Parte contraente d'importazione ha il diritto di rifiutare il trattamento tariffale preferenziale.
8. Su domanda scritta della parte contraente d'importazione e con riserva delle condizioni stabilite dall'autorità governativa competente della Parte contraente d'esportazione, i rappresentanti della dogana della Parte contraente d'importazione possono assistere come osservatori allo svolgimento della verifica effettuata dall'autorità governativa competente della Parte contraente d'esportazione. Se la Parte contraente d'esportazione rifiuta una tale presenza di ufficiali doganali, la Parte contraente d'importazione è legittimata a considerare non originario il prodotto concernente la prova dell'origine.

Articolo XXVI Riservatezza

1. Ogni Parte contraente mantiene, in conformità con le sue leggi e regolamentazioni, la riservatezza delle informazioni forniteli a titolo confidenziale, conformemente al presente allegato ed impedisce che tale informazione sia divulgata.
2. Le informazioni ottenute dall'autorità doganale della Parte contraente d'importazione ai sensi del presente allegato:
 - a) possono soltanto essere utilizzate da una tale autorità ai fini del presente allegato; e
 - b) non devono essere utilizzate dalla Parte contraente d'importazione in tutte le procedure penali condotte da un tribunale o un giudice, salvo se tali informazioni sono richieste e fornite alla Parte contraente d'importazione attraverso la via diplomatica o per altre vie stabilite conformemente alle leggi e regolamentazioni applicabili della Parte contraente d'esportazione.

Articolo XXVII Sanzioni e misure contro atti fraudolenti

Ogni parte contraente prevede, conformemente alle sue leggi e regolamentazioni, pene adeguate, sanzioni o altre misure contro i suoi esportatori, fabbricanti e persone di cui agli articoli XVI e XIX del presente allegato che hanno commesso atti fraudolenti in relazione ad una prova d'origine.

Articolo XXVIII Note esplicative

Dall'entrata in vigore del presente Accordo, il Comitato misto adotta le procedure operative che forniscono i regolamenti dettagliati in virtù dei quali le autorità doganali, le autorità governative competenti e le altre autorità delle Parti contraenti attuano le loro funzioni conformemente al presente allegato.

Articolo XXIX Diversi

1. Le comunicazioni tra le Parti contraenti d'importazione e d'esportazione devono essere condotte in lingua inglese.
2. Per determinare l'origine, conformemente alla Sezione 2, devono essere applicati i principi contabili generalmente riconosciuti sul territorio doganale della Parte contraente d'esportazione.

Sezione 6 Disposizioni finali**Articolo XXX Sottocomitato per le regole d'origine, le procedure doganali e la semplificazione degli scambi**

1. Per l'attuazione e il funzionamento efficace del Capitolo 3 e di questo allegato, è stato instaurato il Sottocomitato sulle regole d'origine, le procedure doganali e la semplificazione degli scambi (ripreso in questo articolo come "Sottocomitato").
2. I compiti di quest'ultimo sono:
 - a) esaminare, controllare e, se necessario, rilasciare raccomandazioni adeguate al Comitato misto su:
 - i) l'attuazione ed il funzionamento del Capitolo 3 e del presente allegato;
 - ii) qualsiasi modifica delle Appendici 1 a 3 del presente allegato; e
 - iii) le note esplicative giusta l'articolo XXVIII del presente allegato;
 - b) osservare tutte le disposizioni in relazione al capitolo 3 ed il presente allegato, convenute dalle Parti contraenti;
 - c) comunicare le sue conclusioni al Comitato misto;
 - d) eseguire gli altri compiti assegnati dal Comitato misto.
3. Il sottocomitato si riunisce alle date e luogo convenuti dalle Parti contraenti.
4. Il sottocomitato è composto da rappresentanti delle parti contraenti.

Articolo XXXI Disposizioni transitorie per i prodotti in transito o in deposito doganale

Le disposizioni del presente Accordo sono applicabili alle merci che adempiono le disposizioni del presente allegato e che, alla data d'entrata in vigore del presente Accordo, sono sia in transito dal territorio doganale della Parte contraente d'esportazione verso il territorio doganale della Parte contraente d'importazione oppure sono temporaneamente immagazzinate sotto controllo doganale. In tal caso, il rilascio di un certificato d'origine consegnato a posteriori, di una dichiarazione d'origine o di qualsiasi altro documento relativo all'importazione di prodotti, sempre che ciò sia previsto all'articolo XXI del presente allegato, dev'essere sottoposto all'approvazione da parte dell'autorità doganale della Parte contraente d'importazione entro 4 mesi a partire dalla data d'entrata in vigore del presente accordo.

Appendice 1 all'Allegato II

[Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario](#)

Appendice 2 all'Allegato II

[Modello del certificato di circolazione delle merci EUR.1](#) (per l'esportazione in Svizzera)

[Modello del certificato d'origine del Giappone](#) (per l'importazione in Svizzera)

Appendice 3 all'Allegato II

[Testo della dichiarazione su fattura](#)